

Associazione di Equitazione “I Cavalieri di Montmajour APS”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione no profit di equitazione denominata “I Cavalieri di Montmajour APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 e successive variazioni e integrazioni, con sede a Montemaggiore Belsito (PA), in Via A. Licata,

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo “APS” (Associazione di Promozione Sociale) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2 - Durata

L'associazione “I Cavalieri di Montmajour APS” per brevità, chiamata Associazione, avrà durata illimitata.

Art. 3 - Finalità

L'associazione è a carattere apolitico ed aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non persegue fini professionali o politici, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C. T. S.

Art. 4 - Scopi, Entrate, Attività

Per i suoi scopi l'associazione potrà finanziarsi con le quote annuali dei soci stabilite di anno in anno dall'assemblea dei soci, consorzarsi, affiliarsi, aderendo anche ad altri organismi tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, collaborare e stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché attingendo per il proprio sostentamento anche dagli apporti di terzi benemeriti, sponsorizzazioni, versamenti e lasciti, attività svolte dall'Associazione medesima o di ogni altra entrata, anche non finanziaria, che possa concorrere al suo vantaggio e al conseguimento delle seguenti finalità statutarie:

- a) Praticare e diffondere l'attività ippica amatoriale ed agonistica, lo sport e il turismo equestri e l'equitazione di campagna anche a mezzo di appositi corsi di istruzione;
- b) Praticare la riabilitazione equestre e l'ippoterapia a mezzo di apposite figure professionali per quanto siano affetti da handicap, deficit funzionali, disturbi psichici e/o condizioni di invalidazione accertata, facendo riferimento ad una struttura clinica presente sul territorio che possa garantire un supporto tecnico, scientifico e professionale;
- c) Proporre o sviluppare attività integrative di animazione e laboratorio occupazionale connesse alla riabilitazione equestre e l'ippoterapia per i soggetti diversamente abili;
- d) Valorizzare e ripristinare le tradizioni popolari;
- e) Organizzare o gestire fiere, mostre, mercati, gare ippiche e attività di sport equestri;

- f) Svolgere attività di divulgazione, diffusione, studio, ricerca e pubblicazione anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, etc, in riferimento agli scopi sopramenzionati;
- g) Offrire ai soci servizi di consulenza ed assistenza tecnica e veterinaria per gli scopi prefissi;
- h) Organizzare ed eventualmente gestire attività ginniche ed atletiche in senso lato, propedeutiche e connesse all'attività equestre, trekking, raduni, passeggiate equi-turistiche.
- i) Creare, gestire o comunque possedere impianti polivalenti e strutture in genere finalizzate al perseguimento degli scopi sociali; praticare e diffondere l'equi-turismo, promuovere attività ecologiche nell'ottica della difesa dell'ambiente e della valorizzazione del territorio.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

CAPO SECONDO

Art. 5 - Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali (di iscrizione e/o annuali) determinate dall'Assemblea in riferimento alle diverse tipologie di soci, fatta eccezione per i soci onorari sui quali non grava obbligo in tal senso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Onorari; Soci Temporanei

Art. 6. - Attribuzioni

- a) Soci FONDATORI; sono quelli che spontaneamente hanno formato detta Associazione con le finalità di cui all'art.3; prendono parte all'assemblea con diritto di voto e possono rivestire cariche direttive o incarichi o deleghe specifiche su designazione degli organi direttivi.
- b) Soci ORDINARI; sono quei componenti dell'Associazione in forma permanente che prendono parte all'assemblea con diritto di voto e possono rivestire cariche direttive o incarichi o deleghe specifiche su designazione degli organi direttivi.
- c) Soci ONORARI; sono coloro i quali contribuiscono al buon nome ed all'affermazione dell'associazione per meriti o titoli personali sia nell'ambito equestre che non; sono designati dal consiglio direttivo, vengono ammessi con voto favorevole della maggioranza dei componenti l'assemblea, partecipano alle assemblee senza diritto di voto ma non possono ricoprire cariche direttive, sono esentati dal pagamento delle quote di iscrizione e/o annuali.
- d) Soci TEMPORANEI: coloro i quali prendono parte alle attività dell'Associazione e durano in carica un anno, non possono partecipare alle Assemblee e non hanno diritto di voto ne possono ricoprire cariche direttive.

Art. 7 – Norme per l'ammissione

Chiunque intenda far parte dell'Associazione dovrà presentare regolare domanda al Consiglio Direttivo, specificando la qualifica di socio richiesta, dovrà essere controfirmata da un socio fondatore e da tre soci ordinari e/o fondatori; su di essa esprime il proprio parere, il Consiglio Direttivo in una relazione all'Assemblea, la quale esprime il voto di ammissione del nuovo socio con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti che rappresentino la maggioranza dei soci iscritti (fondatori ed ordinari) in regola con il pagamento delle quote sociali. L'esito della domanda sarà comunicato al richiedente a mezzo lettera o tramite affissione in bacheca nella sede dell'associazione. In caso di mancata accettazione, il richiedente non avrà diritto di conoscere i motivi. Per quanto attiene i soci temporanei questi saranno ammessi ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni e l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta alla prima riunione.

Art. 8. – Diritti e obblighi

I diritti e obblighi di tutti i soci, sono strettamente personali, non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Il socio ha il diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere le attività concordate e ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 9. – Agevolazioni

I soci ordinari e i soci fondatori hanno diritto al voto nell'Assemblea generale dei soci e godranno di particolari agevolazioni in tutte le attività poste in essere dall'Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

Si perde la qualità di socio, per dimissioni con preavviso di almeno 8 giorni presentate in carta libera al Consiglio Direttivo che la ratifica, ovvero per radiazione per coloro i quali:

- a) Non abbiano osservato lo statuto ed i regolamenti;
- b) Non si siano adeguati alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- c) Abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti tali da nuocere al buon nome dell'Associazione;
- d) Abbiano tenuto comportamenti o atteggiamenti competitivi, concorrenziali o coartanti nei confronti dell'Associazione o degli scopi statutari;
- e) Non abbiano effettuato il pagamento, anche parziale, delle quote sociali o dei versamenti comunque dovuti all'Associazione entro i termini di scadenza fissati, previo ulteriore avviso da darsi anche a mezzo affissione nei locali dell'Associazione;

La radiazione si determina, a carico di qualsiasi tipo di socio, su relazione del Consiglio Direttivo e con voto espresso a scrutinio segreto e a maggioranza dell'Assemblea generale dei soci.

Per i soci temporanei il provvedimento di radiazione è emesso ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione; il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Il socio che lascia volontariamente l'Associazione o venga radiato non ha diritto al rimborso di quanto versato, a qualsiasi titolo, nelle casse sociali e non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 13 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

CAPO TERZO

Art. 14 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16 - L'Assemblea Straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria si riunisce, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria quando:

- Lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;
- Lo richieda al Consiglio Direttivo la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali;

Ha le seguenti esclusive prerogative:

- Deliberare sulle modifiche del presente statuto a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti.
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;

- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede all'elezione o revoca dei consiglieri, determinandone il numero dei componenti;
- e) procede, qualora previsto, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio di cui all'art. 10;
- j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 19 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria dei soci delibera come previsto all' art. 16.

Art. 21 – Approvazioni delle Assemblee

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono subito esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- c) elegge il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni e retribuzioni;
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti operativi dell'associazione e degli organi sociali;

- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - Surroga

Mancando in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti si applica l'articolo 2399 del C.C.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

CAPO QUARTO

Art. 31 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi e oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, inoltre devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti, dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del CTS.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 CTS, e pertanto, salve successive modifiche ed integrazioni normative.

Il bilancio potrà avere la forma del rendiconto per cassa qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a €. 300.000,00 (trecentomila/00) eventualmente semplificato qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a €. 60.000,00 (sessantamila/00)

Art. 32 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Utilizzo

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



Art. 36 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, come i bilanci o rendiconti annuali, libri sociali obbligatori, ossia, libro soci e delle adunanze, le deliberazioni dell'assemblea soci e del Consiglio direttivo e, dell'Organo di controllo.

I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche se conservati presso professionisti di cui ci si avvale. Le richieste di accesso vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati ogni anno, nei termini di legge, attualmente entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso il RUNTS.

Art 38. – Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art 39. – Iscrizione al RUNTS

L'associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. fornendo le informazioni di cui all'art. 48 del su indicato decreto nonché la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art 83 dello stesso. Iscrive nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, si dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 40 – Trasformazione, fusione e scissione

L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42bis del C.C.

Art. 41 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.42 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al D.Lgs. 117/2017 e successive variazioni e integrazioni.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Montemaggiore Belsito li 09/03/2026

Per l'adeguamento delle norme statutarie, dettate dal CODICE TERZO SETTORE, i soci si sottoscrivono:

- Catalano Salvatore
- Cirrincione Antonio
- Di Martino Francesco
- Gullo Cosimo
- Mendola Giacomo
- Mendola Giovanni
- Mesi Giuseppe
- Millonzi Giovanni
- Navarra Antonino
- Parisi Antonino
- Piraino Paolo

ICE TERZO SETTORE, i soci si sottoscrivono

Alfredo De
Antonio
D. Vito
Antonio
M. S.
F. S.
Antonio
P. S.
P. S.

